



**COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA  
PROVINCIA DI AVELLINO**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 2 Del 28-04-2016**

**Oggetto: Modifiche Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18:10**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione per la data odierna, risultano all'appello **nominali**:

|                            |          |   |          |
|----------------------------|----------|---|----------|
| <b>GAETANO TENNERIELLO</b> | <b>P</b> | <b>DOMENICO TENNERIELLO</b>             | <b>P</b> |
| <b>GIACOMO DONADIO</b>     | <b>P</b> | <b>ARMANDO GALDO</b>                    | <b>P</b> |
| <b>DOMENICO RANAUDO</b>    | <b>P</b> | <b>BRUNO FRANCESCO<br/>PETRUZZIELLO</b> | <b>A</b> |
| <b>GUERINO CENTRELLA</b>   | <b>P</b> | <b>MARIO ANTONIO CANNA</b>              | <b>P</b> |

presenti n. 7 e assenti n. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. **GAETANO TENNERIELLO** nella sua qualità di **SINDACO**;

Assiste il segretario Comunale Capo Dot. **DE GIROLAMO TOMMASO**;

Sono presenti o assenti i seguenti Assessori esterni al Consiglio senza diritto al voto:

| <b>ASSESSORI</b>    | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|---------------------|-----------------|----------------|
| <b>ELVIRA NUZZO</b> | <b>X</b>        |                |
|                     |                 |                |

La seduta è **Pubblica**.

## II. RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

### PREMESSO :

- Che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana;
- Che con decreto del Ministro dell'interno 01.03.2016 del seguente tenore "Ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni" .

Differimento termine tributi locali.

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Autorizzazione esercizio provvisorio. È autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016. Nel Comunicato 01 marzo 2016 il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci".

**VISTO** quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 ( L. 208/2015) in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

## TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (cscnzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce; comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

## IMU.

- a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inuscupabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”
  - c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”
  - d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato).
  - e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato ( vedi testo sopra riportato).

VISTO il Regolamento Per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 30.06.2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 23.04.2015;

ACQUISITI in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3,

comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del revisore dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta;

**DATO ATTO** che il consigliere CANNA deposita dichiarazione di voto contrario a tutte le proposte riguardanti le materie tributarie nel testo allegato alla presente deliberazione ed alle altre successive;

Con voti favorevoli cinque, contrari 2 ( CANNA - GALDO)

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 e s.m.i., contenute nell'allegato A) al presente atto di esso parte integrante ed essenziale;
- 3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016 ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.
- 5) Di dichiarare con successiva votazione ad esito voti favorevoli cinque, contrari 2 ( CANNA - GALDO)

**PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs 267/2000 sulla proposta di delibera "Approvazione modifiche Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale".**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prata P.U., li 28.04.2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Giuseppe Cianillo)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Prata P.U. li 28.04.2016

**Il Responsabile Del Settore Finanziario**  
Rag. Immacolata Lodisc

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

**CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Articolo 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
4. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**Nuova formulazione**

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

**CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**Articolo 1**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
4. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

**Articolo 14  
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

**Nuova formulazione  
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

**Articolo 14  
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

**CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 19  
Oggetto d'imposta**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli.
- 2.

**Art. 20  
Definizione di fabbricati ed aree**

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,



2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

- **fabbricato:** *l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;*
- **area fabbricabile:** *l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.*
- **terreno agricolo:** *si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.*

#### **Art. 21**

#### **Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
3. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese o distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
4. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (L. 147/2013 articolo 1 comma 707).

#### **Nuova formulazione**

#### **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

#### **CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 19 Oggetto d'imposta**

3. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili.

#### **Art. 20** **Definizione di fabbricati ed aree**

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di PRATA DI PRINCIPATO ULTRA, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti,

2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti:

... *fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;*

— *area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.*

#### **Art. 21** **Determinazione della base imponibile**

6. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
7. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all'art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento.
8. Per i fabbricati del gruppo "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.
9. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

#### **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

#### **Art. 29** **Casi particolari di riduzioni ed esenzioni**

1. E' prevista una riduzione dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona sull'imposta relativa alle aree fabbricabili nei casi di seguito riportati:
  - a) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha previsto l'intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica/privata (zona B1- B3) viene applicata una riduzione del 30% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - b) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha previsto

- l'intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica/privata (zone F1,F2,F3,Cp) viene applicata una riduzione del 25% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
- c) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha previsto l'intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica/privata (zone D,D1,D2,D3-EA-T) viene applicata una riduzione del 50% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - d) Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, la cui particolare configurazione topografica (pendenza pari o superiore al 40% per oltre il 60% della superficie, risultante da rilievo aerofotogrammetrico allegato al PRG) comporta maggiori oneri ai fini dell'edificazione viene applicata una riduzione del 20% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - e) Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile perché risultante fondo intercluso viene applicata una riduzione del 20% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona. Per "fondo intercluso" deve intendersi quel fondo circondato da fondi altrui che non ha accesso con mezzi meccanici dalla strada pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
  - f) Alla particella di terreno con possibilità edificatoria, interessata da rete fognaria, idrica, elettrodotti, metanodotti è applicata una riduzione del 20% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - g) Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 30% per cento dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
2. Nel caso in cui i lotti di terreno beneficiari delle riduzioni di cui sopra siano ammessi ad altre aree e siano quindi oggetto di edificazione dalla data di richiesta del permesso a costruire (D.I.A., SCIA o titolo equipollente), gli stessi sono tenuti al pagamento dell'imposta IMU/ICI e non avranno più diritto ad alcuna riduzione e/o esenzione.
  3. Le richieste di adesione con riduzione possono riguardare una sola casistica tra quelle sopra elencate.
  4. Le porzioni di terreno residuali inferiori a mq 20 per ciascuna particella rispetto a zone omogenee desunte dalla sovrapposizione aerofotogrammetrica alla mappa catastale non sono tenute al pagamento dell'imposta ICI/IMU.
  5. Le aree residuali, cioè quelle porzioni di terreno edificabili facenti parte della stessa particella di terreno sulla quale già insiste un fabbricato e che non consentono la realizzazione di un'ulteriore volumetria pari o superiore ai 60 mc. non sono tenute al pagamento dell'imposta ICI/IMU. Non sono considerate aree residuali quelle aree che consentono una realizzazione edificatoria maggiore di 60 mc.
  6. I lotti di terreno pertinenziali al fabbricato, purché sia intervenuta un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius aedificandi" e che non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile "ad libitum", non sono autonomamente soggetti ad imposta. Resta ferma la necessità dell'indicazione nella denuncia tributaria della natura pertinenziale dell'area da presentare al comune entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione. Qualora detta area pertinenziale fosse interessata da richiesta di permesso a costruire (D.I.A., SCIA o titolo equipollente) il richiedente è tenuto al pagamento dell'imposta IMU/ICI per i cinque anni d'imposta precedenti alla data di rilascio del titolo autorizzativo richiesto.
  7. Per il lotto di terreno pertinenziale al fabbricato esistente è dovuta un'imposta relativa alla effettiva residuale potenzialità edificatoria, calcolata cioè sottraendo al volume da realizzare quello già realizzato.

8. Le singole istanze dovranno essere presentate su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, sottoscritte dal richiedente, e, qualora ritenuto necessario dall'Ufficio Comunale competente, anche da un tecnico di fiducia, e dovranno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune di Prata di P.U. almeno trenta giorni prima della data di scadenza per il versamento della rata di acconto (relativamente all'anno 2014 dovranno pervenire entro il termine previsto per il versamento del saldo e cioè entro il 16.12.2014).
9. Le singole istanze verranno esaminate dall'Ufficio Tributi che potrà, laddove ritenuto necessario, trasmetterle tempestivamente all'Ufficio Tecnico-settore edilizia privata del comune di Prata di P.U. per le verifiche e attestazioni del caso. L'Ufficio Tecnico potrà all'uopo avvalersi anche della Commissione Edilizia, sottoponendo alla stessa casi di particolare complessità. L'iter dovrà comunque essere perfezionato entro i termini di legge.

#### **Nuova formulazione**

### **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

#### **Art. 29**

#### **Casi particolari di riduzioni ed esenzioni**

10. E' prevista una riduzione dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona sull'imposta relativa alle arce fabbricabili nei casi di seguito riportati:
  - h) Alle arce di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha previsto l'intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica/privata (zona B1- B3) viene applicata una riduzione del 30% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - i) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha previsto l'intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica/privata (zone F1,F2,F3,Cp) viene applicata una riduzione del 25% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - j) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha previsto l'intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica/privata (zone D,D1,D2,D3-EA-T) viene applicata una riduzione del 50% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - k) Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, la cui particolare configurazione topografica (pendenza pari o superiore al 40% per oltre il 60% della superficie, risultante da rilievo acrofotogrammetrico allegato al PRG) comporta maggiori oneri ai fini dell'edificazione viene applicata una riduzione del 20% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - l) Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile perché risultante fondo intercluso viene applicata una riduzione del 20% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona. Per "fondo intercluso" deve intendersi quel fondo circondato da fondi altrui che non ha accesso con mezzi meccanici dalla strada pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio.
  - m) Alla particella di terreno con possibilità edificatoria, interessata da rete fognaria, idrica, elettrodotti, metanodotti è applicata una riduzione del 20 % dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
  - n) Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 30% per cento dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
11. Nel caso in cui i lotti di terreno beneficiari delle riduzioni di cui sopra siano annessi ad altre aree e siano quindi oggetto di edificazione dalla data di richiesta del permesso a costruire (D.L.A., SCIA o titolo equipollente), gli stessi sono tenuti al pagamento dell'imposta IMU/ICI e non avranno più diritto ad alcuna riduzione e/o

esenzione.

12. Le richieste di adesione con riduzione possono riguardare una sola casistica tra quelle sopra elencate.
13. Le porzioni di terreno residuali inferiori a mq 20 per ciascuna particella rispetto a zone omogenee desunte dalla sovrapposizione aerofotogrammetrica alla mappa catastale non sono tenute al pagamento dell'imposta ICI/IMU.
14. Le aree residuali, cioè quelle porzioni di terreno edificabili facenti parte della stessa particella di terreno sulla quale già insiste un fabbricato e che non consentono la realizzazione di un'ulteriore volumetria pari o superiore ai 60 mc. non sono tenute al pagamento dell'imposta ICI/IMU. Non sono considerate aree residuali quelle aree che consentono una realizzazione edificatoria maggiore di 60 mc.
15. I lotti di terreno pertinenziali al fabbricato, purché sia intervenuta un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo "ius aedificandi" e che non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile "ad libitum", non sono autonomamente soggetti ad imposta. Resta ferma la necessità dell'indicazione nella denuncia tributaria della natura pertinenziale dell'area da presentare al comune entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione. Qualora detta area pertinenziale fosse interessata da richiesta di permesso a costruire (D.L.A., SCIA o titolo equipollente) il richiedente è tenuto al pagamento dell'imposta IMU/ICI per i cinque anni d'imposta precedenti alla data di rilascio del titolo autorizzativo richiesto.
16. Per il lotto di terreno pertinenziale al fabbricato esistente è dovuta un'imposta relativa alla effettiva residuale potenzialità edificatoria, calcolata cioè sottraendo al volume da realizzare quello già realizzato.
17. Le singole istanze dovranno essere presentate su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, sottoscritte dal richiedente, e, qualora ritenuto necessario dall'ufficio Comunale competente, anche da un tecnico di fiducia, e dovranno pervenire all'Ufficio Tributi del Comune di Prata di P.U. almeno trenta giorni prima della data di scadenza per il versamento della rata di acconto (relativamente all'anno 2014 dovranno pervenire entro il termine previsto per il versamento del saldo e cioè entro il 16.12.2014).
18. Le singole istanze verranno esaminate dall'Ufficio Tributi che potrà, laddove ritenuto necessario, trasmetterle tempestivamente all'Ufficio Tecnico-settore edilizia privata del comune di Prata di P.U. per le verifiche e attestazioni del caso. L'Ufficio Tecnico potrà all'uopo avvalersi anche della Commissione Edilizia, sottoponendo alla stessa casi di particolare complessità. L'iter dovrà comunque essere perfezionato entro i termini di legge.

#### **Art. 29 bis – Canoni concordati**

I proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria (8,5 per mille).

#### **Art. 29 ter – Usi gratuiti**

La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta nella misura del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso (registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio e

viceversa) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, a condizione che il comodante:

- risieda e dimori abitualmente nel comune di Prata di Principato Ultra;
- non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso comune di Prata di Principato Ultra, non classificata in A/1, A/8, A/9.

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

**TABELLA 2**

**COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2014 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| per l'anno 2014 = 1,01;                  | per l'anno 2013 = 1,02; |
| per l'anno 2012 = 1,03;                  | per l'anno 2011 = 1,07; |
| per l'anno 2010 = 1,09;                  | per l'anno 2009 = 1,10; |
| per l'anno 2008 = 1,14;                  | per l'anno 2007 = 1,18; |
| per l'anno 2006 = 1,21;                  | per l'anno 2005 = 1,25; |
| per l'anno 2004 = 1,32;                  | per l'anno 2003 = 1,36; |
| per l'anno 2002 = 1,41;                  | per l'anno 2001 = 1,45; |
| per l'anno 2000 = 1,49                   | per l'anno 1999 = 1,52; |
| per l'anno 1998 = 1,54;                  | per l'anno 1997 = 1,58; |
| per l'anno 1996 = 1,63;                  | per l'anno 1995 = 1,68; |
| per l'anno 1994 = 1,73;                  | per l'anno 1993 = 1,76; |
| per l'anno 1992 = 1,78;                  | per l'anno 1991 = 1,81; |
| per l'anno 1990 = 1,90;                  | per l'anno 1989 = 1,99; |
| per l'anno 1988 = 2,07;                  | per l'anno 1987 = 2,25; |
| per l'anno 1986 = 2,42;                  | per l'anno 1985 = 2,59; |
| per l'anno 1984 = 2,77;                  | per l'anno 1983 = 2,94; |
| per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11 |                         |

**Nuova formulazione**

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

**TABELLA 2**

**COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2014 FABBRICATI GRUPPO "D" NON ISCRITTI IN CATASTO**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| per l'anno 2015 = 1,01; |                         |
| per l'anno 2014 = 1,01; | per l'anno 2013 = 1,02; |
| per l'anno 2012 = 1,03; | per l'anno 2011 = 1,07; |
| per l'anno 2010 = 1,09; | per l'anno 2009 = 1,10; |
| per l'anno 2008 = 1,14; | per l'anno 2007 = 1,18; |
| per l'anno 2006 = 1,21; | per l'anno 2005 = 1,25; |
| per l'anno 2004 = 1,32; | per l'anno 2003 = 1,36; |
| per l'anno 2002 = 1,41; | per l'anno 2001 = 1,45; |
| per l'anno 2000 = 1,49  | per l'anno 1999 = 1,52; |
| per l'anno 1998 = 1,54; | per l'anno 1997 = 1,58; |
| per l'anno 1996 = 1,63; | per l'anno 1995 = 1,68; |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| per l'anno 1994 = 1,73;                  | per l'anno 1993 = 1,76; |
| per l'anno 1992 = 1,78;                  | per l'anno 1991 = 1,81; |
| per l'anno 1990 = 1,90;                  | per l'anno 1989 = 1,99; |
| per l'anno 1988 = 2,07;                  | per l'anno 1987 = 2,25; |
| per l'anno 1986 = 2,42;                  | per l'anno 1985 = 2,59; |
| per l'anno 1984 = 2,77;                  | per l'anno 1983 = 2,94; |
| per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11 |                         |

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

**CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Articolo 38**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1 commi 669 e ss. l. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i., destinata alla copertura dei costi relativi ai predetti servizi indivisibili.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

**Nuova formulazione**

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

**CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**Articolo 38**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui all'art. 1 commi 669 e ss. l. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. e dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 destinata alla copertura dei costi relativi ai predetti servizi indivisibili.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,

di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **3. Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 16/2014 e C.C. 8/2015**

#### **CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TITOLO V - RISCOSSIONE E DICHIARAZIONE**

##### **Art. 60 RISCOSSIONE**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Il tributo viene liquidato in tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
  - a) **30 APRILE**: è liquidato l'acconto periodo gennaio - aprile
  - b) **31 AGOSTO**: è liquidato l'acconto periodo maggio - agosto;
  - c) **15 DICEMBRE**: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre-dicembre;
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

##### **Nuova formulazione**

### **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

#### **CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) TITOLO V - RISCOSSIONE E DICHIARAZIONE**

##### **Art. 60 RISCOSSIONE**

6. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 35, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
7. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.



Vota

Motiv

1)

2)

3)

Q





## Votazione contro le voci dal n. 2 al n. 6 dell'ordine del giorno

### Motivazioni:

- 1) Prata Futura è contraria alla gestione globale delle entrate da parte della maggioranza, per cui non condividiamo né piani, né regolamenti, né aliquote. Le aliquote, ad esempio, sono state aumentate senza considerare la possibilità, come già dichiarato, di adottare misure alternative atte a 1) recuperare risorse finanziarie (ad esempio i 750 mila euro residui dei fondi TERNA) 2) a ridurre gli sprechi (ad esempio il tecnico laureato, l'affidamento della riscossione a una ditta esterna, riscossione che ci costerà centinaia di migliaia di euro che si potevano risparmiare). Senza considerare poi, la assenza da sempre di una seria e equa politica di riscossione tributaria da parte di questa amministrazione, come abbiamo già sottolineato da anni e come constatato addirittura anche dal Revisore dei Conti.  
Se le aliquote oggi sono quelle che sono e i tributi locali gravano ormai pesantemente sui bilanci delle famiglie pratesi è solo per la incapacità amministrativa della maggioranza, con cui non condividiamo certamente il modo di amministrare e, quindi, le scelte in materia tributaria.
- 2) Non si capisce come, ormai giunti quasi a metà 2016, l'Amministrazione non abbia ancora presentato in Consiglio Comunale lo schema di bilancio consuntivo del 2015. Ciò sta comportando sicuramente non solo una situazione finanziaria del comune di confusione totale (infatti non si sa assolutamente nulla su come si sia chiuso l'esercizio finanziario dell'anno scorso, il che ci lascia dedurre che questa amministrazione sta ormai boccheggiando come pesce fuor d'acqua. E ciò poco ci importerebbe se non fosse per il fatto che i danni conseguenti si ripercuotono su noi tutti e non su chi amministra) ma anche la oggettiva impossibilità da parte nostra di poter valutare con precisione, o, se vogliamo, con cognizione di causa, le basi su cui si fonderebbero il piano di riscossione e le aliquote che si intendono applicare.
- 3) Sindaco e Giunta, insomma, ci presentano in Consiglio Comunale la solita minestra, come esclusivo atto formale, senza fornire alcun elemento sufficiente per una corretta valutazione da parte di noi Consiglieri. Come al solito, siamo di fronte a un modo di Amministrare senza capo, né coda. E i risultati si stanno vedendo fin troppo chiaramente.

# COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Provincia di Avellino

Revisore Legale

Protocollo n. 2714

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Dirigente del Servizio Finanziario

LORO SEDI

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 11.00 il Revisore Legale Dott. Marco Evangelista, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/00 ha preso visione della proposta di approvazione modifiche regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale.

#### Premesso

che il D.L. 174/2012 a modica dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo al Revisore Legale prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

#### considerato che

- Ai sensi dell'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

#### preso atto che

- In data 30/06/2014, con deliberazione n° 16 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

#### rilevato che

- comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.

# COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA

Provincia di Avellino

-----  
Revisore Legale

- Che con decreto del Ministro dell'interno 01.03.2016 del seguente tenore "Ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni".

Visto

quel che prevede la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI, come da allegato alla presente.

Ravvisata

- La necessità di modificare il Regolamento Comunale sulla base della sopravvenuta norma di Legge Statale;

Visto

- La proposta di deliberazione consiliare di modifica del Regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) del comune di Prata Di Principato Ultra;
- Gli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Legale

esprime, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole all'approvazione di modifica del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla presente proposta di deliberazione.

Il Revisore Legale  
Dott. Marco Evangelista

26/04/2016



8. Il tributo viene liquidato in tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
- d) **31 MAGGIO** : è liquidato l'acconto periodo gennaio – maggio
  - e) **31 LUGLIO** : è liquidato l'acconto periodo giugno - luglio;
  - f) **31 OTTOBRE** : è liquidato l'acconto relativo al periodo agosto-dicembre;
9. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
10. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
F.to GABRIANO TENNERIELLO

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 04.05.2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

**Dal Municipio, li 04.05.2016**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva (1):

- [ ] Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267  
[ X ] Ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

(1) Segnare nel quadratino con una X il caso che ricorre.

**Dal Municipio, li 04.05.2016**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

**Dal Municipio, li 04.05.2016**

**Il Segretario Comunale**  
Dot. DE GIROLAMO TOMMASO

